

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 18bis

Proposition d'amendement au protocole:

Déposée par Madame ou Monsieur : Gianfranco FINI – Francesco SPERONI

Qualité : - Membre - Suppléant

Articolo 18 bis: Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo alla maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento europeo, secondo la stessa procedura seguita precedentemente.
2. Ciascuno Stato membro redige un elenco di tre **candidati persone**, tra le quali vi è almeno una donna, che ritiene qualificati e per esercitare la funzione di Commissario europeo. Tra di essi e il presidente eletto designa quali membri della Commissione, tenendo conto degli equilibri politici e geografici europei, fino a tredici persone, scelte per la loro competenza e il loro impegno europeo, che offrano ogni garanzia di indipendenza. **Il presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri seguiti per i membri della Commissione.** Il loro numero non può superare quello dei membri della Commissione. Il presidente e le persone designate per divenire membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
3. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Quest'ultimo può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo X della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori.
4. Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti. Egli ne decide l'organizzazione interna per assicurare la coerenza,

l'efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri della Commissione.

~~5. — Il presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri seguiti per i membri della Commissione.~~

Explication éventuelle :